

dimostrare che per le spese di quest'ultimo porto devesi accrescere la quota dello Stato per diminuire quella della provincia e del comune; ma, se male non mi appongo, i suoi argomenti mostrerebbero che pel porto di Savona la quota dello Stato non deve essere minore di quella stabilita nei porti di Cagliari e di Nizza, imperciocchè le città e provincie di Nizza e di Cagliari per popolazione e per ricchezza possono sopportare maggiori spese che la città e provincia di Savona, come risulta dai dati statistici accennati nel rapporto della Commissione.

Quindi se si approvano i ragionamenti dell'onorevole deputato Sulis, ne potrà venire benissimo che il contributo dello Stato riguardo a Porto Torres debba essere maggiore di otto decimi, ma non ne seguirà mai che la quota dello Stato per le spese del porto di Savona debba essere ristretta a sette decimi e mezzo, quando nei porti di Nizza e di Cagliari sarà invece di otto decimi.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Innanzi tutto pregherei la Commissione di vedere se non fosse opportuno ed anche necessario di aggiungere nella prima linea di quest'articolo 1 la parola *obbligatorio*, perchè nell'articolo è detto: « Il concorso dello Stato, delle provincie e dei municipi nelle spese da farsi nei porti di prima classe della prima categoria ed in quelli della seconda categoria, a tenore degli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 giugno 1852, verrà prestato nelle proporzioni stabilite dall'annessa tabella. » È vero che si può sottintendere che quanto è prescritto da una tabella sia *obbligatorio*, tuttavia mi pare che sia più chiaro e più sicuro esprimerlo onde evitare il caso che una provincia avendo a concorrere in una data spesa ne tragga la conseguenza che la legge stabilisce in generale che il concorso delle provincie sarà fatto in base a detta tabella, in conseguenza nella proporzione con essa stabilita. L'articolo 8 infatti della legge 24 giugno 1852 parla in generale di lavori di manutenzione, restauri e miglioramenti; dunque parla di tutti i lavori dei porti, e dice che questi sono a carico dello Stato, delle provincie e delle città, siano o non siano *obbligatorii*, e che anche quelli non *obbligatorii* dovranno essere fatti col concorso di questi tre corpi morali, colla sola differenza, come ho detto, che saranno invece *facoltativi*, poichè riferentisi a miglioramenti ed a nuove costruzioni.

L'articolo 10 poi, che impone l'approvazione per legge di questa tabella, non riguarda che i lavori *obbligatorii*, cioè quelli di conservazione, di restauri; e siccome la legge che ora discutiamo si riferisce appunto a quell'articolo 1 la parola *obbligatorio*, che ora propone di aggiungere. Ad ogni modo, siccome ciò che abbonda non vizia, quindi la Commissione non ha difficoltà di accettare tale aggiunta.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questa proposta?

ASTENGO, relatore. Faccio osservare al signor ministro che non potrebbe nascere alcun dubbio, perchè noi facciamo la tabella contemplata nell'articolo 10 della legge del 24 giugno 1852, che provvede unicamente al concorso *obbligatorio*; e nemmeno nel suo progetto fu messa nell'articolo 1 la parola *obbligatorio*, che ora propone di aggiungere. Ad ogni modo, siccome ciò che abbonda non vizia, quindi la Commissione non ha difficoltà di accettare tale aggiunta.

PRESIDENTE. Il deputato Decandia ha la parola.

DECANDIA. Io domando la parola perchè, avendo uditi alcuni appunti fatti dall'onorevole deputato Sulis alla Commissione in ordine alla quota attribuita alla città ed alla provincia di Sassari in paragone della città e provincia di Savona, come membro della Commissione, credo di dover dare

alcune spiegazioni le quali, spero, gioveranno a consolarlo, poichè dimostreranno che in sostanza la floridezza del porto di Torres è molto maggiore di quella che per avventura egli crede; ed io mi valgo perciò dei dati statistici che abbiamo sott'occhio per provarlo, giacchè, se fissiamo il paragone tra Savona e Sassari, troviamo che non vi passa gran differenza tra il commercio delle due città, poichè, esaminando il prodotto doganale di questi due porti, preso nel 1851, siccome l'anno reputato il più normale, ne risulta che pel porto di Torres, ossia di Sassari, figura una cifra di lire 369,705 e per quello di Savona lire 445,550; quindi ben vede non esservi una grande differenza.

Io desumo ancora questa proporzionale ricchezza dal contributo: noi vediamo che la provincia di Savona contribuiva per lire 80,923 e quella di Sassari per lire 210,141. E se volgiamo finalmente lo sguardo alle popolazioni rispettive, veggiamo che la popolazione di Savona non è che di 17,226 abitanti, mentre quella di Sassari e di Torres è di 23,353. Per conseguenza da questi dati il deputato Sulis può confortarsi...

SULIS. Domando la parola.

DECANDIA... e non credere poi tanto inferiore a quella di Savona la floridezza della provincia che egli rappresenta; e la Commissione non errò certamente nel pareggiarle nella tabella di riparto.

PRESIDENTE. Il deputato Sulis ha la parola.

SULIS. Il signor relatore della Commissione insiste molto sopra un principio che informa, per così dire, l'intera idea della Commissione; ma egli non si accorge che questo medesimo principio non viene a favorirlo nelle conseguenze.

Questo principio è che lo Stato, riconoscendo l'utilità generale dei porti dichiarati di prima classe, deve ugualmente portarvi il suo aiuto; quindi il relatore dice: ben vedete che la Commissione seguiva questo principio quando introduceva in egual misura il concorso dello Stato nei porti di Savona, Cagliari, Nizza e Porto Torres. Ma questo principio regge pure in tutta la sua forza pel porto di Genova; se vero fosse questo principio, vero sarebbe del pari che il concorso dello Stato per Genova non dovrebbe essere posto in lire 7000, ma in lire 8000, perchè tale è il concorso dello Stato nelle spese dei porti di prima categoria. Dunque questo principio non è il solo che debba informare la legge; ve n'è un altro, quello di cui io parlai, che, cioè, il concorso dello Stato, non è concorso primario, ma sussidiario; e questo concorso sussidiario non può aversi per misura se non dalla ragione della relativa potenza dei diversi paesi in cui questi diversi cinque porti sono collocati.

Venendo quindi all'esame di questo secondo principio, l'onorevole Decandia mise innanzi due sorta di cifre per stabilire l'eguaglianza fra Savona e Porto Torres. Egli disse: il porto di Savona nel corso di un anno dà per diritti doganali lire 444,000, il porto di Porto Torres 253,000...

DECANDIA. Lire 369,000.

SULIS. Bene, lire 369,000; ci è già una differenza di quasi 100,000 lire; ma questa differenza, egli dice, viene ad essere tolta dall'esame del tributo regio, il quale per la provincia di Savona non è che di lire 88,000 e per la provincia di Sassari è di lire 200,000.

Ma l'onorevole Decandia non deve ignorare che l'imposta prediale nella Liguria ed a Savona è assai al disotto del 10 per cento, è quasi al 3 o 4 per cento; quindi la Liguria e Savona per imposta prediale pagano assai di meno di ciò che viene a pagarsi dal Piemonte, ed anche qualche cosa di meno di ciò che venga a pagarsi dalla Savoia; che se pel passato